

21/118/CU02/C5-C6

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2021, N. 92 RECANTE “MISURE  
URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT”**


**Parere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 9, comma 2, del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,**

*Punto 2) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul provvedimento in oggetto chiedendo al Governo di valutare l’accoglimento della richiesta di ripristino dei Comitati regionali del CONI così come già rappresentata alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 5/2021 “*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*” coerentemente con le intese intercorse tra Stato e Regioni sugli schemi dei decreti attuati della Legge delega in materia di sport ( L. 86 /2019).

La Regione Calabria esprime parere favorevole condizionato alle proposte emendative allegate.

Roma, 8 luglio 2021



**REGIONE CALABRIA**  
**Assessorato alla Tutela dell'Ambiente**

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
05 Lug 2021  
Prot. n. 4871/C5AMB/C.U.

**Assessore Gianni Lampis**  
**Coordinatore Commissione Ambiente e sostenibilità Regione Sardegna**  
amb.assessore@regione.sardegna.it  
coordinamento.ambiente@regione.sardegna.it  
coordinamento.energia@regione.sardegna.it

**e p.c.**  
**Ing. Costantino Azzena**  
**Coordinatore Tecnico Commissione Ambiente e sostenibilità Regione Sardegna**  
coazzena@regione.sardegna.it

**Avv. Alessia Grillo**  
**Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**  
conferenza@regioni.it

**Avv. Paolo Fossati**  
**Dirigente Infrastrutture e Governo del territorio, Ambiente ed Energia e Protezione civile**  
fossati@regioni.it

**Oggetto: Parere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante "Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport". (PCM – TRANSIZIONE ECOLOGICA), punto iscritto all'ordine del giorno della conferenza Unificata convocata, in seduta ordinaria, per l'8 luglio 2021 alle ore 15.00. Trasmissione proposte emendative.**

Caro Gianni,  
in merito a quanto richiesto con email della Segreteria del Coordinamento Tecnico della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità del 5 luglio 2021, la Regione Calabria propone di condizionare l'espressione del Parere sul provvedimento in oggetto, all'accoglimento degli emendamenti che si allegano, per i quali si auspica condivisione da parte delle altre regioni considerati gli argomenti rilevanti a cui fanno riferimento.

Rimanendo disponibili per il confronto, si porgono i più cordiali saluti.

L'Assessore: Sergio De Caprio



DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92  
 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. (21G00108)  
 (GU Serie Generale n.148 del 23-06-2021)

Vigente al: 24-6-2021

Testo Gazzetta Ufficiale	Testo emendato	Relazione tecnica
<p style="text-align: center;">ART. 4                      (Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)</p> <p>1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: <b>"Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.</b>                      Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario."</p>	<p>1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: <b>"Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura corrispondente al trattamento economico complessivo del dirigente di I fascia dell'Amministrazione regionale di riferimento maggiorato del 50%, che è posto a carico del quadro economico degli interventi. Il suddetto compenso è composto da una parte variabile compresa tra il 50% ed il 25% del totale, stabilita dal Commissario di Governo in funzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della numerosità degli interventi in corso di attuazione;</li> <li>- delle misure adottate dal Soggetto Attuatore incaricato per assicurare l'adeguatezza dell'Ufficio del Commissario ai compiti ed alle funzioni da svolgere;</li> <li>- della necessità di recupero di eventuali ritardi nei cronoprogrammi attuativi.</li> </ul> <p><b>La parte variabile è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei</b></p>	<p>La disposizione relativa al compenso del Soggetto Attuatore non appare adeguata alle responsabilità ed alle funzioni attribuite, in rapporto a quelle svolte in ordinario dai dirigenti regionali.</p> <p>Secondo la previsione del comma 1, contenente il rimando alle previsioni del D.L. 98/2011, il trattamento economico annuo del Soggetto Attuatore è inferiore a quello del Dirigente di I<sup>a</sup> fascia dell'Amministrazione regionale.</p> <p>Mentre quest'ultimo svolge prevalentemente funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo di interventi a regia, il Soggetto Attuatore assume, in aggiunta, significative responsabilità per l'attuazione degli interventi a titolarità (tra cui l'approvazione di tutti i progetti, la sottoscrizione di tutti i contratti di appalto di lavori e servizi professionali, la liquidazione di tutte le spese). Appare congruo, pertanto, commisurare il compenso del Soggetto Attuatore ad un importo pari ad 1,5 volte quello del Dirigente regionale di I<sup>a</sup> fascia.</p>

<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.</p> <p>3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all' Allegato I.</p> <p>4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 8.16.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle</p>	<p><i>tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico.</i></p> <p><i>Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Commissario è soggetto a valutazione trimestrale da parte dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV), ai fini della liquidazione della parte variabile del compenso.</i></p> <p><i>Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario."</i></p> <p><b><i>1bis. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta.</i></b></p> <p><b><i>I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi</i></b></p>	<p>La modifica non comporta maggiori spese per la finanza pubblica, essendo l'onere a carico dei quadri economici degli interventi.</p> <p>Il comma reca disposizioni atte a chiarire le possibilità di avvalimento da parte dei Commissari di uffici provinciali, organismi di controllo regionali e Centrali di Committenza e società in house. In particolare, il comma prevede che il Commissario può avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti, nonché di organismi di controllo regionali (OIV, UPD) e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
--	--	---

<p>Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.</p> <p>5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono</p>	<p><i>della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</i></p> <p><i>1ter. Nell'ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai Commissari l'utilizzo di un importo massimo pari al 5% delle somme stanziare per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale, ivi compresi gli oneri per le attività di cui al comma 1, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite di 30 ore mensili pro capite, e oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.</i></p> <p><i>Gli oneri previsti dalla norma in argomento sono contenuti all'interno del limite del 5% del quadro economico degli interventi dei Commissari, pertanto non si determinano ricadute negative sulla la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Si prevede che, nell'ambito del 5% massimo dei quadri economici, è consentita ai Commissari la copertura delle spese di funzionamento (inclusi gli straordinari e le spese di missione per il personale della struttura commissariale e compresi gli oneri delle attività di cui al comma 1), eventualmente anche integrando tali risorse con le economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Anche in questo caso si tratta quindi di un onere eventuale, limitato dalle risorse disponibili sui quadri economici e nel limite dell'aliquota data (5%). Pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.</i></p> <p><i>2. Idem</i></p> <p><i>3. Idem</i></p> <p><i>4. Idem</i></p> <p><i>5. Idem</i></p> <p><i>6. Idem</i></p>	<p>Il comma reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri della struttura commissariale, nei limiti dell'importo massimo pari al 5% delle somme stanziare per la realizzazione degli interventi. Tali risorse possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.</p> <p>Gli oneri previsti dalla norma in argomento sono contenuti all'interno del limite del 5% del quadro economico degli interventi dei Commissari, pertanto non si determinano ricadute negative sulla la finanza pubblica.</p> <p>Si prevede che, nell'ambito del 5% massimo dei quadri economici, è consentita ai Commissari la copertura delle spese di funzionamento (inclusi gli straordinari e le spese di missione per il personale della struttura commissariale e compresi gli oneri delle attività di cui al comma 1), eventualmente anche integrando tali risorse con le economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Anche in questo caso si tratta quindi di un onere eventuale, limitato dalle risorse disponibili sui quadri economici e nel limite dell'aliquota data (5%). Pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.</p>
--	--	---

inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica.

Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto

7. Idem  
8. Idem

decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026

l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e  
quanto a euro 293.982 per l'anno 2022  
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare.

--	--